

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2024, n. 1326

Adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e Regione Puglia per la corresponsione degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili - Anno 2024.1° Semestre. Approvazione.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università e Formazione professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. Politiche Attive e Passive Mercato del Lavoro e Collocamento obbligatorio L. 68/99, dott.ssa Angela Pallotta, verificata e confermata dal Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, dott. Giuseppe Lella, riferisce quanto segue.

- L'art. 78 della Legge 23/12/2000, n. 388 al comma 2, prevede la stipula di convenzione annuale tra il Ministero del Lavoro e Regione per assicurare le risorse necessarie alla copertura dell'ASU e dell'ANF ai lavoratori socialmente utili nonché per il sostegno dei processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino;
- Il successivo comma 3 prevede, a seguito dell'attivazione delle suddette convenzioni, il trasferimento alle Regioni della responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie;
- In data 18.01.2017 è stata sottoscritta la convenzione, successivamente ratificata con D.G.R. n. 244 del 28/02/2017, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lett. a) e lett. b) e comma 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Puglia, vigente alla data del 31 dicembre 2022 per effetto della proroga ope-legis disposta per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 223 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 446, lett. h) della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 1, comma 162, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dall'articolo 1, comma 294 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 e dall'art. 1, comma 26 ter, del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 6, lett. a) del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198;
- L'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 6, lettera a) del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, per il quale "Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 30 giugno 2024 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
- Il Decreto della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali n. 645 del 18 marzo 2024 - registrato dalla Corte dei conti al n. 762 del 3 aprile 2024 - ha determinato le risorse per il pagamento degli assegni ASU/ANF a favore dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna dal 01.01.2024 al 30.06.2024;

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. n. 380 del 24/03/2017 è stata ratificata la Convenzione tra Regione Puglia e INPS avente ad oggetto "Convenzione tra INPS e la regione Puglia per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388" con validità per il periodo 1° gennaio al 31 dicembre 2017 e con costi a totale carico del Ministero del Lavoro;
- con D.G.R. n. 530 del 5 aprile 2018 è stata ratificata la Convenzione tra Regione Puglia e INPS avente ad oggetto "Addendum alle convenzioni tra INPS e Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000 (Determina presidenziale n. 64 del 7 marzo 2017)", firmata digitalmente in data 23/03/2018, con validità per il periodo 1° gennaio al 31 dicembre 2018;
- con D.G.R. n. 1156 del 01.07.2019 è stata ratificata la Convenzione tra Regione Puglia e INPS avente ad

- oggetto *“Adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione dell’assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell’art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000 (Det. Pres. n. 64 del 7.3. 2017 e det. Pres. N. 21 dell’8.3.2018)”*, firmata digitalmente in data 13/05/2019, con validità per il periodo 1° gennaio al 31 dicembre 2019;
- In data 20/06/2020 è stata sottoscritta la Convenzione tra Regione Puglia e INPS ad oggetto *“Adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell’art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000 Determinazioni presidenziali nn. 64 del 7.3.2017, e n. 21 dell’8.3.2018 nonché determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 17.04.2019”*, per la proroga al 31/12/2020 della Convenzione sottoscritta tra INPS e Regione Puglia nel 2017 e già prorogata al 31/12/2019;
 - con D.G.R. n. 1134 del 07.07.2021 è stata approvata la Convenzione tra Regione Puglia e INPS ad oggetto *“Adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione dell’assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell’art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000 (Determinazioni Presidenziali n. 64 del 07.03. 2017, n. 21 dell’08.03.2018 e determinazioni dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 17.04.2019 e n. 48 del 06.04.2020)”*, firmata digitalmente in data 28.06.2021, con validità per il periodo 1° gennaio al 31 dicembre 2021;
 - con D.G.R. n. 1364 del 10.10.2022 è stata approvata la Convenzione tra Regione Puglia e INPS ad oggetto *“Adeguamento per l’anno 2022 dello schema di convenzione tra INPS e Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell’art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000 di cui alla Determinazione Presidenziale n. 64/2017.”*, firmata digitalmente in data 02.11.2022, con validità per il periodo 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
 - con D.G.R. n. 899 del 26/06/2023 è stata approvata la Convenzione tra Regione Puglia e INPS ad oggetto *“Adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e Regione Puglia per la corresponsione degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili – Anno 2023. Approvazione.”*

VISTI

- l’art. 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l’art. 1, comma 294 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- l’art. 1, comma 26 ter, del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni con la legge 25 febbraio 2022 n. 15;
- l’art. 1, comma 6, lett. a) del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”);
- il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 e dal decreto legge n. 139 del 2021, convertito con modificazioni con legge 3 dicembre 2021 n. 205 (di seguito “Codice”);
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
- la D. G. R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

- la D.G.R. n. 302 del 07/03/2022 recante “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”.
- Vista la D.G.R. 03 luglio 2023 n. 938 recante “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Abrogazione degli allegati e loro integrale sostituzione.

CONSIDERATO CHE

- con la nota n. 412 del 15 gennaio 2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha richiesto all’INPS la quantificazione degli oneri da sostenere per l’annualità 2024 per i Lavoratori Socialmente Utili a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione;
- con nota n. 3678 del 19 febbraio 2024 l’Istituto ha comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che l’importo mensile pro-capite dell’assegno per attività socialmente utili (ASU) è fissato in euro 691,89, quello dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) è stimato in euro 120,00 annuo pro-capite, mentre l’importo del costo di gestione del servizio per l’erogazione dei predetti assegni da corrispondere all’INPS è pari ad euro 68,48 annui per ciascun lavoratore;
- il Decreto della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 645 del 18 marzo 2024 - registrato dalla Corte dei conti al n. 762 del 3 aprile 2024 – ha determinato le risorse per il pagamento degli assegni ASU/ANF a favore dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna quantificandola complessivamente in € 1.916.159,70 e assegnando alla Puglia € 223.201,02, di cui € 220.021,02 per assegno ASU e € 3.180,00 per assegno ANF per il periodo dal 01.01.2024 al 30.06.2024;
- con D.D. n. 1159 del 16.05.2024 il MLPS ha definito i costi di gestione sostenuti dall’INPS per il pagamento degli assegni (ASU/ANF) ai lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Lazio e stanziato la relativa spesa;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n.16 del 22.05.2024, è stato adottato lo schema di convenzione per l’adeguamento delle convenzioni tra INPS e Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna finalizzato alla corresponsione fino al 30 giugno 2024 degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell’art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000.

PRESO ATTO CHE

Il suddetto schema di convenzione prevede, in particolare, che:

1. L’INPS e la Regione Puglia stabiliscono che lo schema di convenzione decorre dal 01.01.2024 al 30.06.2024 ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla convenzione sottoscritta nel 2017 - già prorogata per le annualità successive fino al 31.12.2023.
2. I pagamenti sono erogati secondo le modalità già utilizzate nell’anno 2023, tenendo conto dell’adeguamento al 30 giugno 2024 dell’ammontare della spesa complessiva per ASU e ANF, stabilita dal citato Decreto Direttoriale n. 645/2024 in base al numero dei lavoratori socialmente utili presenti nel bacino regionale di pertinenza e con la determinazione, altresì, dei costi di gestione per il servizio di pagamento dei predetti assegni.
3. Le Parti, nello svolgimento delle attività previste, assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, per i servizi resi da INPS alla Regione, Titolare del trattamento dei dati è la Regione medesima che, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, nomina INPS quale “Responsabile del trattamento”, come da allegato Atto di nomina.

Premesso quanto sopra, si rende necessario

1. approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e INPS ad oggetto *“Adeguamento per l’anno 2024 dello schema di convenzione tra INPS e Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell’art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000 di cui alla Determinazione Presidenziale n. 64/2017.”*
2. conferire mandato all’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale a sottoscrivere la convenzione con l’INPS e ad apportare le modifiche, di carattere non sostanziale, ritenute necessarie;
3. di demandare alla competente Sezione Politiche e Mercato del lavoro gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE
Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 3 luglio 2023, la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.
L’impatto di genere stimato risulta:
diretto
indiretto
X neutro
non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett. d) della L.R. 7/97 – propone alla Giunta:

1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e INPS ad oggetto *“Adeguamento per l’anno 2024 dello schema di convenzione tra INPS e Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell’art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000 di cui alla Determinazione Presidenziale n. 64/2017.”*, secondo l’allegato schema che costituisce parte integrante del presente.
3. di conferire mandato all’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, a sottoscrivere la convenzione con l’INPS e ad apportare le modifiche, di carattere non sostanziale, ritenute necessarie.
4. di demandare alla competente Sezione Politiche e Mercato del lavoro gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento.

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**P.O. Politiche attive e passive mercato del lavoro
e Collocamento obbligatorio L. 68/99**

dott.ssa Angela Pallotta

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro

dott. Giuseppe Lella

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione

Avv. Silvia Pellegrini

L'Assessore proponente

Prof. Sebastiano Leo

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e INPS ad oggetto "*Adeguamento per l'anno 2024 dello schema di convenzione tra INPS e Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000 di cui alla Determinazione Presidenziale n. 64/2017.*", secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante del presente;
3. di conferire mandato all'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, a sottoscrivere la convenzione con l'INPS e ad apportare le modifiche, di carattere non sostanziale, ritenute necessarie;
4. di demandare alla competente Sezione Politiche e Mercato del lavoro gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

Adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna di cui alla determinazione presidenziale n. 64/2017, per la corresponsione fino al 30 giugno 2024 degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Direttore Regionale per la Puglia, dott. Vincenzo Tedesco, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 208 del 3/11/2022

e

la Regione Puglia - (di seguito "Regione") - (C.F. 80017210727) con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro 33, rappresentata dall'Assessore ai sensi della deliberazione di giunta regionale

(di seguito, congiuntamente, "le Parti")

Visti

- l'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 6, lettera a) del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, a norma del quale "*Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 30 giugno 2024 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*";
- le convenzioni sottoscritte ex articolo 78, comma 2, lett. a) e lett. b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nell'anno 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna, vigenti alla data del 31 dicembre 2023, per effetto della proroga disposta *ope legis* per le annualità 2018,

2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 rispettivamente, dall'articolo 1, comma 223, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 446, lett. h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dall'articolo 1, comma 294, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e dall'articolo 1, comma 6, lett. a) del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 febbraio 2023, n. 14;

- gli atti convenzionali sottoscritti successivamente a quelli sopra riportati dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna con l'INPS per l'anno 2017 sulla base della determinazione presidenziale n. 64 del 7 marzo 2017 per il pagamento delle prestazioni alla platea dei soggetti aventi diritto;
- gli atti convenzionali sottoscritti dalle Regioni con l'INPS successivamente all'adozione della determinazione presidenziale n. 21 dell'8 marzo 2018, al fine di prorogare al 31 dicembre 2018 gli atti convenzionali di cui al punto precedente;
- gli atti convenzionali sottoscritti dalle Regioni con l'INPS successivamente all'adozione della determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 17 aprile 2019, al fine di prorogare al 31 dicembre 2019 gli atti convenzionali di cui al punto precedente;
- gli atti convenzionali sottoscritti dalle Regioni con l'INPS successivamente all'adozione della determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 6 aprile 2020, al fine di prorogare al 31 dicembre 2020 gli atti convenzionali di cui al punto precedente;
- gli atti convenzionali sottoscritti dalle Regioni con l'INPS successivamente all'adozione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 21 aprile 2021, al fine di prorogare al 31 dicembre 2021 gli atti convenzionali di cui al punto precedente;
- gli atti convenzionali sottoscritti dalle Regioni con l'INPS successivamente all'adozione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 104 del 6 luglio 2022, al fine di prorogare al 31 dicembre 2022 gli atti convenzionali di cui al punto precedente;
- gli atti convenzionali sottoscritti dalle Regioni con l'INPS successivamente all'adozione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 3 maggio 2023, al fine di prorogare al 31 dicembre 2023 gli atti convenzionali di cui al punto precedente;

- il Decreto Direttoriale del Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali n. 645 del 18 marzo 2024 inerente alla proroga al 30 giugno 2024 delle convenzioni sottoscritte ex articolo 78, comma 2, lett. a) e lett. b), della legge n. 388/2000 con le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna nell'annualità 2017, con il quale è stato determinato l'ammontare della somma necessaria alla corresponsione dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno per il nucleo familiare (ANF), nonché del sostegno dei processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita a favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000, utilizzati nelle anzidette Regioni, nella misura complessiva di euro 1.916.159,70 (unmilionenovecentosedicimilacentocinquantanove/70);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, (di seguito "Regolamento UE");
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 (di seguito "Codice");
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 che ha definito le "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche*";

considerato che

per la Regione Puglia l'importo complessivo da corrispondere al 30 giugno 2024 è stato quantificato in € 223.201,02 (importo in lettere duecentoventitremiladuecentouno/02) di cui € 220.021,02 (importo in lettere duecentoventimilaventuno/02) per assegno ASU e € 3.180,00 (importo in lettere tremilacentoottanta/00) per assegno ANF;

per la Regione Puglia il numero dei lavoratori socialmente utili compresi nel bacino corrispondente è pari a n. 53;

con la nota n. 412 del 15 gennaio 2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha richiesto all'INPS la quantificazione degli oneri da sostenere per l'annualità 2024 per i Lavoratori Socialmente Utili a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;

con nota n. 3678 del 19 febbraio 2024 l'Istituto ha comunicato al Ministero in parola che l'importo mensile pro-capite dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) è fissato in euro 691,89, quello dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) è stimato in euro 120,00 annuo pro-capite, mentre l'importo del costo di gestione del servizio per l'erogazione dei predetti assegni da corrispondere all'INPS è pari ad euro 68,48 annui per ciascun lavoratore;

è necessario garantire la funzionalità piena del sistema a supporto dell'erogazione delle prestazioni di cui sopra;

tutto ciò premesso

1. L'INPS e la Regione Puglia stabiliscono che il presente atto decorre dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla convenzione sottoscritta nel 2017 - già prorogata per le annualità successive fino al 31 dicembre 2023 - secondo le modalità indicate nel medesimo atto convenzionale per quanto non modificato nel presente documento.
2. I pagamenti sono erogati secondo le modalità già utilizzate nell'anno 2023, con l'adeguamento al 30 giugno 2024 dell'ammontare della spesa complessiva per ASU e ANF, riportata in premessa e stabilita dal citato Decreto n. 645 del 18 marzo 2024, in base al numero dei lavoratori socialmente utili presenti nel bacino regionale di pertinenza e con l'adeguamento, altresì, del costo di gestione per il servizio di pagamento dei menzionati assegni.
3. Le Parti, nello svolgimento delle attività previste, assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, per i servizi resi da INPS alla Regione, Titolare del trattamento dei dati è la Regione medesima che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, nomina INPS quale "Responsabile del trattamento", come da allegato Atto di nomina.

INPS

Regione

ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL
TRATTAMENTO

Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento

La Regione Puglia – rappresentata dall'Assessore Sebastiano Leo (di seguito, per brevità, solo la Regione)

VISTO

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito "Codice";
- Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393;

CONSIDERATO

- che l'articolo 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- il considerando numero 81 del Regolamento UE il quale prevede che *"Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. (...) L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati*

personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato. (...) Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali";

- *che l'articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";*
- *che l'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che "I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento";*
- *che l'articolo 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile "garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza";*
- *che l'articolo 9 del Regolamento UE definisce "categorie particolari di dati personali" i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;*
- *che l'art. 29 del Regolamento UE stabilisce che il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.*

PREMESSO

- che la Regione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all'oggetto della Convenzione tra la Regione e l'INPS per la corresponsione degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000;
- che, per l'espletamento dei servizi oggetto della Convenzione, il Titolare intende nominare INPS Responsabile per il trattamento dei dati personali;
- che INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- che INPS, in qualità di Responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali", ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE, oggetto della Convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;

tutto ciò premesso, la Regione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla Convenzione sopra citata (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

DESIGNA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE, l'INPS, quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo il "Responsabile") per l'espletamento dei servizi previsti dalla Convenzione per la corresponsione degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000.

INPS, rappresentato dal Direttore regionale per la Puglia, dott. Vincenzo Tedesco, con la sottoscrizione del presente Atto dichiara espressamente di accettare la designazione e di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il "Garante").

Disciplina dei trattamenti:**compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento****ARTICOLO 1****Compiti del Responsabile del trattamento**

- 1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE - di cui all'articolo 1 della Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima.
- 1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE e assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.
- 1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.
- 1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'articolo 5 del Regolamento UE.

ARTICOLO 2

Modalità di espletamento dei compiti

- 2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.
- 2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.
- 2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.
- 2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della Convenzione. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione e autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento UE.
- 2.5 L'INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, è autorizzato a ricorrere ad Altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

ARTICOLO 3

Persone autorizzate al trattamento

- 1.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato - fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, comma 2.5 - sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche

autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate" nel rispetto dell'art. 4, n. 10, del Regolamento UE e dell' art. 2-quaterdecies del Codice, scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.

- 3.2 Il Responsabile impartisce precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate" al trattamento alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- 3.3 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.
- 3.4 Il Responsabile, in osservanza dell'articolo 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

ARTICOLO 4

Controlli e tracciamento degli accessi

- 4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implicino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.
- 4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte

dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

ARTICOLO 5

Registro dei trattamenti e nomina RPD

- 5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.
- 5.2 Il Responsabile, nel rispetto dell'articolo 37 del Regolamento UE, ha designato, con determinazione del Presidente dell'INPS n. 2 del 28 marzo 2023, il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Istituto.

ARTICOLO 6

Comunicazione e diffusione dei dati

- 6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

ARTICOLO 7

Obblighi di collaborazione con il Titolare

- 7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
- 7.2 Il Responsabile, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che il titolare medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali.
- 7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle

informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE. In particolare, conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

ARTICOLO 8

Ulteriori disposizioni

- 8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

ARTICOLO 9

Disposizioni finali

- 9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche e integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
- 9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio oggetto della Convenzione.
- 9.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

INPS
per accettazione dell'incarico

